

**DOMANDA PER IL RILASCIO DI DEROGHE DI SEGNALETICA DURANTE GLI ORARI DI  
CHIUSURA DELLA ZONA PEDONALE**

Base legale: - Ordinanza Municipale concernente la regolamentazione della zona pedonale nel centro di Lugano

**DATI DEL RICHIEDENTE**

Cognome e nome o ragione sociale .....

Indirizzo .....

CAP e luogo .....

Numero di targa .....

(allegare copia della licenza di circolazione)

Recapito telefonico .....

Indirizzo e-mail .....

TIPO DI AGEVOLAZIONE	MOTIVO
<b>Accesso a parcheggio privato</b> (allegare copia del contratto di locazione) Luogo di stazionamento.....	..... ..... .....
<b>Residente senza parcheggio privato</b> (allegare copia del contratto di locazione) Luogo di residenza.....	..... ..... .....
<b>Fornitori / commercianti</b> (allegare scritto con motivazione) Luogo di fornitura carico/scarico.....	..... ..... .....

**Ritornare il formulario debitamente compilato e corredato dai necessari documenti richiesti all'indirizzo in calce.**

Luogo e data: ..... Firma – Timbro e firma (per ditte): .....

**Vedi il regolamento sul retro**

Il Municipio di Lugano, richiamati gli artt. 107 lett. c), d) e 192 LOC, 44 RALOC, 105 RCom

#### **Art. 6 Principi per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni per accedere alla zona pedonale durante gli orari di chiusura della stessa, in deroga alla segnaletica, possono venir eccezionalmente rilasciate nei casi contemplati dall'art. 7 della presente Ordinanza.
2. L'accesso e il transito devono essere limitati al tragitto più breve; in tal senso, il Comando di Polizia stabilisce il percorso autorizzato. Per le operazioni di carico e scarico si rimanda all'art. 5.
3. La circolazione di veicoli pesanti durante gli orari di chiusura della zona pedonale è di principio vietata. Le forniture autorizzate devono pertanto essere possibilmente effettuate con veicoli leggeri.
4. Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciate è limitato alle reali capacità di transito e sosta della zona pedonale, tenuto conto di un equo rapporto tra i bisogni dei residenti, dei commercianti, dei fornitori e gli interessi degli altri utenti della strada.
5. Il Comando di Polizia è legittimato a limitare il numero delle autorizzazioni ed è incaricato di definire gli orari e le modalità di accesso a determinate aree.

#### **Art. 7 Tipologie di autorizzazioni**

Il Comando di Polizia è legittimato a rilasciare le seguenti autorizzazioni:

**AUTORIZZAZIONE di tipo A**

È un'autorizzazione annuale che consente di transitare all'interno della zona pedonale a:

- detentori di veicoli a motore che dispongono di un'area privata adibita a parcheggio o carico/scarico all'interno della stessa.

**AUTORIZZAZIONE di tipo B**

È un'autorizzazione annuale che consente di effettuare operazioni di carico e scarico presso l'abitazione sita all'interno della zona pedonale a persone con residenza primaria o secondaria che non dispongono di un parcheggio privato presso la stessa.

**AUTORIZZAZIONE di tipo C1**

È un'autorizzazione annuale che consente di accedere alla zona pedonale per effettuare operazioni di carico e scarico ai fini della fornitura ai commercianti ivi locati.

Ai fini dell'ottenimento di questa autorizzazione devono essere cumulativamente dimostrate:

- la necessità di eseguire forniture urgenti, inderogabili e frequenti negli orari di chiusura della zona pedonale;
- l'impossibilità di trovare alternative per la consegna della merce, ad esempio attraverso una diversa pianificazione.

**AUTORIZZAZIONE di tipo C2**

È un'autorizzazione annuale che consente ai titolari di commerci totalmente o parzialmente siti all'interno della zona pedonale di effettuare operazioni di carico e scarico.

Ai fini dell'ottenimento di questa autorizzazione va dimostrato che il servizio a domicilio rappresenta un elemento essenziale della propria attività.

**AUTORIZZAZIONE di tipo C3**

È un'autorizzazione annuale che consente ai servizi di manutenzione e riparazione di accedere alla zona pedonale per il tempo strettamente necessario all'espletamento di interventi urgenti e inderogabili.

**AUTORIZZAZIONE di tipo D**

È un'autorizzazione che viene rilasciata per:

- a. i veicoli del servizio pronto intervento (Polizia, Servizio sanitario e Pompieri);
- b. i veicoli dell'Amministrazione cittadina o di suoi funzionari (veicoli privati) designati dalle rispettive Direzioni;
- c. i veicoli di servizio delle aziende partecipate;
- d. i taxi a beneficio di una concessione di tipo A, per l'accesso, rispettivamente la partenza dalla loro area di attesa nella zona pedonale.

**AUTORIZZAZIONE di tipo E**

È un'autorizzazione limitata nel tempo per l'adempimento di particolari necessità (ad esempio: taslochi, forniture eccezionali, ecc.) che non rientrano nelle tipologie di autorizzazione sopra elencate.

#### **Art. 11 Validità e rinnovo**

1. In generale, le autorizzazioni hanno validità annuale (anno civile). Le richieste di rinnovo delle stesse devono essere inoltrate al Comando della Polizia comunale entro la fine del mese di settembre.
2. Ai fini del rinnovo il Comando della Polizia è autorizzato a esperire le necessarie verifiche.
3. In casi particolari (cantieri, lavori, ecc.) e quando le circostanze lo giustificano, esse possono essere rilasciate per periodi più brevi. In questi casi la tassa viene calcolata pro rata temporis applicando per analogia l'art. 13 cpv. 4.

#### **Art. 12 Revoca**

1. Le autorizzazioni possono essere revocate per motivi di interesse pubblico. In tal caso, la revoca comporta la restituzione dell'importo della tassa corrispondente al periodo non utilizzato, ad eccezione delle tasse di cancelleria.
2. Esse vengono parimenti revocate qualora i requisiti per il loro rilascio o rinnovo non siano più adempiuti, nel caso in cui sono state fornite informazioni inveritiere, oppure se sono stati commessi degli abusi da parte dell'avente diritto. In tal caso non è dovuta alcuna restituzione della tassa.

#### **Art. 13 Tasse**

1. Le tasse sono fissate in:

Autorizzazione A:	Fr. 30.-- all'anno
Autorizzazione B:	Fr. 30.-- all'anno
Autorizzazione C1:	Fr. 480.-- all'anno
Autorizzazione C2:	Fr. 100.-- all'anno
Autorizzazione C3:	Fr. 480.-- all'anno
Autorizzazione D:	gratuito
Autorizzazione E:	Fr. 60.-- al giorno.

2. Se una società richiede più autorizzazioni della tipologia C1 e C3, per l'entrata contemporanea di più veicoli nella zona pedonale, a partire dalla sesta viene prelevata la tassa stabilita per la categoria C2. Se una società che dispone di più veicoli necessita di entrare ed essere presente nella zona pedonale con un solo veicolo alla volta, può richiedere un'unica autorizzazione e acquistare per gli altri mezzi i badges necessari al costo previsto per questo caso particolare dall'art. 9 cpv. 3 della presente Ordinanza.
3. Le tasse di cui al cpv. 1 devono essere pagate anticipatamente per l'intero periodo di validità. Il mancato pagamento comporta la disattivazione del badge.
4. In caso di rinuncia, solo gli aventi diritto delle autorizzazioni C1 e C3 possono richiedere il rimborso pro rata temporis del periodo inutilizzato.